

(N. 2309)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1957 (V. Stampato n. 2896)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 DICEMBRE 1957

Disciplina della posizione di comando del personale dipendente dagli uffici già operanti nel settore alimentare ed in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale degli uffici, già operanti nel settore alimentare e posti in liquidazione con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1945, che trovasi o verrà a trovarsi temporaneamente utilizzato presso le Amministrazioni dello Stato, è considerato distaccato nella posizione di « comando », conservando lo stato giuridico e il trattamento economico che gli compete come dipendente dagli organismi in parola.

Art. 2.

L'onere relativo al trattamento economico, comprensivo delle quote di versamento di contributi previdenziali ed assicurativi, nonchè di

accantonamento per indennità di liquidazione del personale indicato nel precedente articolo, sarà rimborsato alla gestione liquidatoria dell'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste (Ucefap), cui sono devolute le attività e passività residue di gestione degli altri organismi, e farà carico sui fondi stanziati in bilancio per le spese del personale dipendente dalle singole Amministrazioni interessate.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in sessanta milioni annui, sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1957-58, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.